

SCHEDA TECNICA

SMART METERING GAS NATURALE PER L'UTENZA DIFFUSA. OBBLIGHI DI MESSA IN SERVIZIO, PERFORMANCE E REGOLAZIONE TARIFFARIA.

487/2019/R/gas (*)

Con il documento di consultazione 487/2019/R/gas, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) illustra gli orientamenti in merito agli obblighi di messa in servizio degli *smart meter* gas, all'aumento delle frequenze di raccolta della misura, al miglioramento della *performance* e allo sviluppo della regolazione tariffaria.

Gli obiettivi che l'Autorità si propone sono:

- a) promuovere l'*efficienza del servizio di misura*, accompagnando il processo di transizione da un sistema manuale di raccolta e rilevazione delle misure a un sistema il più possibile automatizzato;
- b) *migliorare la performance del servizio di misura*, riducendo nei limiti del possibile il numero dei misuratori non accessibili e aumentando progressivamente la disponibilità di dati precisi di consumo a favore del cliente finale e del sistema;
- c) *favorire l'innovazione dei sistemi di misura* e lo sviluppo di soluzioni con più elevate funzionalità, in una logica di valutazione dei costi e dei benefici, semplificando al contempo la regolazione.

Il DCO 487/2019/R/gas prospetta, in particolare, l'introduzione delle seguenti disposizioni:

• **Obblighi di messa in servizio degli *smart meter* per l'utenza diffusa**

L'Autorità ritiene opportuno non prevedere per il momento obblighi a mettere in servizio *smart meter* gas ulteriori a quelli già previsti (corrispondenti all'85% dei punti per imprese alle cui reti sono allacciati più di 50.000 clienti, con diverse scadenze), monitorando le installazioni effettive, anche in relazione all'andamento delle gare gas, e prevedendo per le imprese di maggiore dimensione che acquisiscono imprese con meno di 50.000 clienti, un regime specifico che consenta di raggiungere il livello dell'85% di *smart meter* gas in servizio entro un periodo di 3-4 anni dall'acquisizione stessa.

• **Incremento delle frequenze di raccolta della misura e messa a disposizione del SII dei dati di misura**

L'Autorità ritiene opportuno distinguere con maggiore precisione la disciplina da applicare.

Per gli *smart meter*, l'Autorità prevede 6 letture bimestrali / anno per i PDR sino a 5.000 Sm³/anno e letture mensili per i PDR oltre 5.000 Sm³/anno - con l'obiettivo di medio termine del tentativo mensile di lettura con eventuale dettaglio giornaliero - superando le deroghe previste alle frequenze di lettura attualmente previste dalla delibera 117/2015/R/gas. Si prevede inoltre di introdurre un indennizzo a carico delle imprese distributrici nei confronti degli utenti della distribuzione nel caso siano messi a disposizione dati di misura stimati.

Per i misuratori di tipo *tradizionale*, l'Autorità ritiene opportuno confermare gli obblighi attuali nella frequenza di lettura, prevedendo nei casi in cui non viene fatta almeno una lettura effettiva all'anno:

- a) l'impegno a installare uno *smart meter* (in aggiunta agli obblighi già previsti) garantendone la contestuale messa in servizio, nel caso di misuratore non accessibile e di imprese medio-grandi;
- b) un aumento dell'attuale penale di 4€, nel caso in cui l'impresa non assolva a tale impegno di installare uno *smart meter*, estendendo tale previsione anche alle imprese di minori dimensioni.

- **Revisione della regolazione della *performance* del servizio di misura**

Nella logica della convergenza intersettoriale della regolazione, l’Autorità intende applicare anche agli *smart meter* gas la *ratio* sottesa alla regolazione per gli *indennizzi* ai clienti di energia elettrica in caso di mancata lettura effettiva, vista per altro l’efficacia riscontrata da tale applicazione.

Pertanto, le imprese di distribuzione - per il tramite dei venditori – dovranno riconoscere ai clienti finali indennizzi di 25 € in caso di mancata lettura effettiva per due raccolte consecutive (due bimestri o due mesi). Inoltre, l’obbligo di indennizzo in caso di mancata lettura decorrerà a partire dalla data di installazione (messa in servizio contestuale), senza che lo *smart meter* che non garantisce le prestazioni possa essere declassato in tradizionale.

Non cambiano invece gli indennizzi ai clienti finali per i tradizionali accessibili.

- **Trasparenza verso il cliente finale sulla *performance* della misura**

L’Autorità ritiene opportuno, anche alla luce di alcune delle modifiche proposte, incrementare le informazioni fornite ai clienti. In particolare, il Portale Consumi metterà a disposizione al cliente finale anche l’informazione relativa all’installazione e alla messa in servizio degli *smart meter* e, nella prima bolletta utile, il cliente dovrà essere espressamente informato dell’avvenuta installazione dello *smart meter*.

- **Interventi su criteri di riconoscimento dei costi con efficacia dal 2020**

L’Autorità intende modificare gli attuali incentivi ai recuperi di efficienza, sia in relazione all’esigenza di evitare distorsioni tra scelte *make or buy*, sia al fine di mitigare i possibili fenomeni di *cost padding*, nonché al fine di non penalizzare soluzioni di più elevata qualità.

Pertanto, l’Autorità prevede di confermare quanto già illustrato nel DCO 759/2017/R/gas: il costo riconosciuto per misuratore sarà pari alla media ponderata del costo *standard* e del costo effettivo, con peso 30% (anziché 40%) per il costo *standard* e 70% (anziché 60%) per il costo effettivo.

Nei casi di misuratori “reinstallati” (cioè misuratori sia tradizionali che elettronici per i quali le verifiche metrologiche periodiche previste dal decreto 21 aprile 2017 n. 93 vengono effettuate presso laboratori abilitati), l’Autorità ritiene che l’operazione di rimozione/reinstallazione del misuratore non aumenti né riduca il valore della *Regulatory Asset Base* (RAB). Di conseguenza, all’atto della nuova installazione, il valore di carico del misuratore è pari al valore regolatorio dell’*asset* rimosso (tipicamente il valor medio tra costo effettivo e il costo *standard*). Tale costo del misuratore reinstallato verrà poi ammortizzato in un periodo di 10 anni.

- **Indirizzi per la riforma dei criteri di regolazione tariffaria del servizio di misura nel secondo semi-periodo del quinto periodo di regolazione (2023-2025)**

Inoltre, la regolazione tariffaria del servizio di misura nel triennio 2023-2025 sarà improntata ad una maggiore *semplificazione*:

- a) introducendo meccanismi idonei a gestire il passaggio da una modalità di raccolta manuale a una modalità di raccolta automatizzata delle misure;
- b) accorpando tutte le componenti tariffarie del servizio di misura in un’unica componente della tariffa di riferimento che determina il livello dei ricavi ammessi per le imprese (eventualmente differenziata per singola impresa);
- c) superando (per i costi relativi alla funzione di raccolta, validazione e registrazione delle misure) i criteri di riconoscimento basati su istanze individuali tramite l’introduzione di parametri legati al livello di automatizzazione raggiunto, indipendenti dalle scelte *make o buy* e in logica di riconoscimento dei costi totali (*totex*).

- **Supporto all'innovazione**

Infine, poiché lo *smart metering* gas si presta all'introduzione di nuove funzionalità (ulteriori rispetto a quelle già previste dalle *Direttive smart meter gas*), il DCO 487/2019/R/gas prospetta la loro sperimentazione tramite *progetti pilota*, condotti da imprese distributrici eventualmente con la partecipazione di soggetti terzi.

Le imprese distributrici interessate dovranno fornire all'Autorità adeguate analisi costi-benefici, giustificando il differenziale di costo delle nuove funzionalità rispetto alla quantificazione e monetizzazione dei benefici. L'ammissione dei *progetti pilota* seguirà un criterio di minimizzazione del costo differenziale rispetto alla remunerazione tariffaria ordinaria, oppure altri criteri di valutazione tipici degli investimenti in innovazione (quali le possibili economie di apprendimento e di scala derivanti dai progetti dimostrativi e la loro replicabilità).

Per la presentazione delle proposte, vengono fissate due "finestre" temporali nel corso del 2020 ed un "budget" massimo complessivo (di cui il 70% dedicato alla prima finestra, orientativamente con scadenza nella primavera 2020, e il 30% con scadenza nella seconda finestra, orientativamente con scadenza nell'inverno 2020-21). Qualora i progetti presentati in occasione della prima "finestra" dovessero avanzare residui di budget, essi potranno essere utilizzati per la selezione dei progetti da presentare nella seconda finestra.

Il budget complessivo, per entrambe le finestre, sarà circa 10 milioni di euro, con un impatto tariffario per cliente dell'ordine di 0,5 euro/cliente gas.

Sempre in relazione all'innovazione, in particolare con riferimento alle sperimentazioni del *metering* multiservizio, nel caso in cui i distributori gas sviluppino forme di condivisione dei servizi di comunicazione per lo *smart metering* nei confronti di gestori dei servizi idrici, l'Autorità è orientata a non applicare, per il periodo regolatorio 2020-2026, alcuna forma di ripartizione (*sharing*) dei margini derivanti da tale attività. Ciò può incentivare i distributori gas a farsi parte attiva nel ricercare, caso per caso e con i singoli gestori dei servizi idrici interessati, la reciproca convenienza di iniziative multiservizio per lo sviluppo tecnologico dell'attività di misura, nell'interesse di un miglioramento del servizio per i clienti finali di entrambi i servizi.

L'adozione di provvedimenti dell'Autorità in relazione ad alcune ipotesi di regolazione illustrate nel DCO 487/2019/R/gas è prevista con *efficacia* dall'1 gennaio 2020 (ad esempio, per i criteri di riconoscimento dei costi degli *smart meter* installati a partire dal 1 gennaio 2020, e il trattamento dei costi ai fini regolatori dei misuratori oggetto di verifica metrologica). Per altre ipotesi di regolazione, invece, è prevista una decorrenza dell'efficacia più lontana (ad esempio, per l'introduzione di schemi di supporto all'innovazione: marzo 2020; oppure per la frequenza della raccolta dei dati di misura e la revisione dei criteri di regolazione della *performance* della misura: luglio 2020).

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 20 dicembre 2019.

Invece, le osservazioni sulle *ipotesi di attribuzione dei pesi per la determinazione dei riconoscimenti tariffari nel triennio 2020-2022* e sulle *ipotesi di valorizzazione dei misuratori installati successivamente a verifiche metrologiche condotte in laboratorio* dovranno essere trasmesse entro il 5 dicembre 2019.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentoale